

## ACCORDI DI CO-VENDITA AVENTI AD OGGETTO AZIONI PRELIOS S.P.A.

**Estratti ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")**

*Per ragioni di semplificazione nonché di completezza informativa, il presente estratto raccoglie, in un unico documento, gli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita, che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.*

*Il presente documento contiene le informazioni richieste ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti ed è pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. [www.prelios.com](http://www.prelios.com), unitamente agli estratti relativi agli Accordi di Co-Vendita già pubblicati sui quotidiani ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti.*

*Rispetto al precedente testo del 1 luglio 2015, oltre alla semplificazione delle premesse per eliminare riferimenti a quanto già intervenuto, si da atto che, per effetto della mancata disdetta degli Accordi di Co-Vendita da parte delle parti interessate entro il 31 luglio 2015, si è perfezionato il rinnovo degli stessi per un periodo di ulteriori tre anni a decorrere dal 1 agosto 2016. In virtù di tale rinnovo, pertanto, gli Accordi di Co-Vendita resteranno validi ed efficaci sino al 31 luglio 2019.*

*Le parti dell'estratto che hanno riportato modificazioni in conseguenza del rinnovo sono indicate in corsivo (v. infra §§5-6). Sono stati inoltre aggiornati i dati relativi al capitale sociale di Prelios (v. infra §1). I termini sopra indicati in maiuscolo hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel prosieguo dell'estratto.*

\* \* \* \* \*

In data 24 settembre 2013, Fenice S.r.l., con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 ("**Fenice**"), ha stipulato separati accordi di co-vendita (gli "**Accordi di Co-Vendita**") con ciascuno dei seguenti soggetti (i "**Titolari del Diritto di Co-Vendita**"): (i) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Siena 00884060526 ("**MPS**"); (ii) Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ("**BPM**"); (iii) Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per Azioni, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Sondrio 00053810149 ("**BPS**"); (iv) Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, con sede legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 01153230360 ("**BPER**"); (v) Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo 03053920165 ("**UBI**").

Gli Accordi di Co-Vendita disciplinano i termini e le condizioni con cui Fenice ha concesso a favore di ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita un separato diritto di co-vendita avente ad oggetto tutte le azioni di Prelios S.p.A. ("**Prelios**") emesse da Prelios detenute da ciascuno dei Titolari del Diritto di Co-Vendita alla data di esercizio del relativo diritto. Tali Accordi di Co-Vendita sono stati stipulati nell'ambito di una complessa operazione di ricapitalizzazione e

riequilibrio finanziario della stessa Prelios (l'“Operazione”) contemplata anche dal patto parasociale relativo a Fenice S.r.l. (“Fenice”) e a Prelios sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A. (“Feidos 11”), Fenice, Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”), Unicredit S.p.A. (“UniCredit”) e Pirelli & C. S.p.A. (“P&C”), come modificato in data 29 gennaio 2015 (il “Patto Fenice”). Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia all'estratto del Patto Fenice del 3 agosto 2015, come successivamente modificato, reso disponibile sul sito [www.prelios.com](http://www.prelios.com).

Si ricorda che, nell'ambito dell'Operazione, il Patto Fenice prevede tra l'altro che, a decorrere dal quarto anno dalla data di sottoscrizione dello stesso, Fenice possa avviare una procedura di vendita (la “Procedura di Vendita”) avente ad oggetto congiuntamente tutte le azioni Prelios di categoria B (non destinate alla quotazione, ma convertibili in azioni ordinarie Prelios destinate alla quotazione in caso di trasferimento a terzi, ovvero di offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto azioni Prelios, secondo quanto previsto dallo statuto Prelios) (le “Azioni B”) detenute da Fenice a tale data, oltre alle azioni ordinarie Prelios (le “Azioni Ordinarie” e unitamente alle Azioni B, le “Azioni Prelios”) detenute a tale data dai Soci Creditori nei limiti e alle condizioni specificamente indicate dal Patto Fenice stesso (il “Pacchetto in Cessione”) (per una più ampia illustrazione di tali termini e condizioni si rinvia all'estratto del Patto Fenice).

**1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.**

Ciascun Accordo di Co-Vendita ha ad oggetto strumenti finanziari emessi da Prelios S.p.A., una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02473170153, capitale sociale interamente sottoscritto e versato euro 49.225.067,95 rappresentato da complessive n. 717.941.380 Azioni Prelios (prive di valore nominale espresso), di cui n. 506.953.179 Azioni Ordinarie, ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e n. 210.988.201 Azioni B.

**2. Soggetti aderenti ai singoli Accordi di Co-Vendita e strumenti finanziari oggetto degli stessi.**

Nella tabella di seguito riportata si indicano i soggetti attualmente aderenti a ciascuno degli Accordi di Co-Vendita - che costituiscono comunque contratti separati e distinti e singolarmente rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF - e gli strumenti finanziari oggetto degli stessi alla data del 1 agosto 2015 in seguito all'esecuzione della conversione del Convertendo, restando inteso che il numero di Azioni Prelios posseduto dai Titolari del Diritto di Co-Vendita, come di seguito indicato, potrà variare, tra l'altro, in funzione di eventuali trasferimenti delle Azioni Ordinarie detenute dai Titolari del Diritto di Co-Vendita: tali Azioni Ordinarie sono, infatti, liberamente trasferibili da parte dei Titolari del Diritto di Co-Vendita durante il periodo di efficacia degli Accordi di Co-Vendita.

Aderente	n. Azioni Ordinarie	n. Azioni B	% rispetto al totale del capitale sociale votante di Prelios <sup>(1)</sup>	% rispetto al capitale sociale economico di Prelios <sup>(2)</sup>	% rispetto al totale delle Azioni B
Fenice	-	210.988.201	-	29,39%	100%

MPS	16.917.099	-	3,34%	2,36%	-
BPM	28.475.470	-	5,62%	3,97%	-
BPS	6.231.733	-	1,23%	0,87%	-
BPER	<u>8.497.565</u>	-	<u>1,68%</u>	<u>1,18%</u>	-
UBI <sup>(3)</sup>	-	-	-	-	-

(1) Tale dato include solo le Azioni Ordinarie.

(2) Tale dato include le Azioni Ordinarie e le Azioni B.

(3) A seguito della vendita di tutte le complessive n. 3.445.487 Azioni Ordinarie, rappresentative dello 0,68% delle Azioni Ordinarie alla data delle vendite medesime, eseguite tra il 18 aprile 2014 e la data del presente estratto, il numero di azioni conferite da UBI nell'Accordo di Co-Vendita stipulato con Fenice si è azzerato. Ciò nonostante, si ricorda che sono sindacate nel suddetto Accordo di Co-Vendita tutte le Azioni Ordinarie che saranno detenute da UBI nel periodo di efficacia dell'Accordo di Co-Vendita medesimo.

3. **Soggetto che esercita il controllo sulla società i cui strumenti finanziari sono oggetto degli Accordi di Co-Vendita.**

Nessuna delle parti degli Accordi di Co-Vendita esercita il controllo su Prelios ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. **Contenuto di ciascun Accordo di Co-Vendita.**

Ciascun Accordo di Co-Vendita contiene, *mutatis mutandis* e salvo adattamenti, analoga disciplina.

Per la durata indicata al successivo Paragrafo 5, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà un diritto di co-vendita (il "**Diritto di Co-Vendita**") avente ad oggetto le Azioni Prelios dallo stesso detenute alla data di esercizio del Diritto di Co-Vendita (i "**Diritti Prelios**" o la "**Partecipazione Oggetto di Tag**").

Il Diritto di Co-Vendita potrà essere esercitato nel caso di cessione, da parte di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni B dalla stessa detenute a tale data (la "**Partecipazione Fenice**"), mediante una o più operazioni tra loro collegate, ad uno o più soggetti terzi (il "**Terzo Acquirente**"), per un corrispettivo in denaro, nel contesto di una Procedura di Vendita o al di fuori della stessa.

**(A) Cessione della Partecipazione Fenice nell'ambito di una Procedura di Vendita.**

In caso di cessione della Partecipazione Fenice nell'ambito di una Procedura di Vendita, il Titolare del Diritto di Co-Vendita dovrà esercitare tale diritto, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui abbia ricevuto comunicazione dell'avvio della Procedura di Vendita.

Salvo quanto *infra* previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l'obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.

Il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà il diritto di condizionare il proprio impegno al riconoscimento di un corrispettivo minimo complessivo per il trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (la "**Soglia Minima**"). A tal fine, dovrà tenersi conto esclusivamente del corrispettivo in denaro che dovrà essere corrisposto dal Terzo Acquirente alla data di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Tag (al netto dei costi della Procedura di Vendita) senza valutare eventuali meccanismi di aggiustamento prezzo e/o obblighi di indennizzo (il "**Corrispettivo Netto di Riferimento**"). Qualora la comunicazione di esercizio del Diritto di Co-Vendita contenga il riferimento ad una Soglia Minima, l'obbligo di trasferimento assunto dal Titolare del Diritto di Co-Vendita sarà condizionato al riconoscimento di un Corrispettivo Netto di Riferimento pari o superiore ad un importo pari al 95% della Soglia Minima.

A tal fine, almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui si dovrà dar corso all'esecuzione della compravendita del Pacchetto in Cessione, Fenice dovrà comunicare al Titolare del Diritto di Co-Vendita il Corrispettivo Netto di Riferimento e, in generale, tutti i termini e le condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente all'esito della Procedura di Vendita. Nel caso tali condizioni prevedano un Corrispettivo Netto di Riferimento inferiore al 95% della Soglia Minima, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita saranno liberi dagli impegni derivanti dall'Accordo di Co-Vendita e Fenice potrà procedere alla vendita del Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente senza procurare che questo acquisti, e senza che il Titolare del Diritto di Co-Vendita sia tenuto a cedere, contestualmente la Partecipazione Oggetto di Tag.

Salvo quanto sopra previsto, qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente né porre in essere attività volte a far sì che siano ceduti le Azioni Prelios degli altri Diritti di Co-Vendita che dovessero essere esercitati dagli altri Titolari del Diritto di Co-Vendita.

(B) Cessione della Partecipazione Fenice al di fuori della Procedura di Vendita (o in caso di mancato esercizio del Diritto di Co-Vendita nei termini sopra descritti).

Il Diritto di Co-Vendita spetterà altresì anche qualora (i) Fenice intenda cedere la Partecipazione Fenice, per un corrispettivo in denaro, al di fuori di una Procedura di Vendita, ovvero (ii) Fenice intenda cedere il Pacchetto in Cessione, o la sola Partecipazione Fenice, all'esito di una Procedura di Vendita e il Titolare del Diritto di Co-Vendita non abbia esercitato tale diritto nei termini descritti nel precedente punto (A). In tali casi, il Diritto di Co-Vendita dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui il Titolare del Diritto di Co-Vendita abbia ricevuto da Fenice la comunicazione dei termini e delle condizioni pattuiti per la vendita del Pacchetto in Cessione, o della sola Partecipazione Fenice, al Terzo Acquirente.

Salvo quanto *infra* previsto, in caso di esercizio del Diritto di Co-Vendita, Fenice dovrà procurare che il Terzo Acquirente acquisti, e il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà l'obbligo di cedere, la Partecipazione Oggetto di Tag, contestualmente ed alle medesime condizioni e termini ai quali Fenice venderà il Pacchetto in Cessione al Terzo Acquirente.

Qualora il Titolare del Diritto di Co-Vendita eserciti tale diritto e il Terzo Acquirente non intenda acquistare tutta la Partecipazione Oggetto di Tag, ovvero comunque tale compravendita sia perfezionata solo parzialmente, Fenice potrà, alternativamente e a propria scelta: (i) non procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice al Terzo Acquirente, ovvero (ii) ridurre proporzionalmente la somma complessiva della Partecipazione Fenice, della Partecipazione Oggetto di Tag e delle Azioni Prelios oggetto degli altri Diritti di Co-Vendita che siano complessivamente offerti al Terzo Acquirente (la "**Partecipazione Complessivamente Offerta**"), in modo da consentire che, tenuto conto delle altre Azioni Prelios oggetto del Pacchetto in Cessione, al Terzo Acquirente sia trasferita una parte della Partecipazione Fenice e una parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla riduzione di ciascuna di esse nella medesima proporzione in cui viene ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta. In tal caso, il Diritto di Co-Vendita si intenderà automaticamente ridotto ed esercitato solo per la parte della Partecipazione Oggetto di Tag risultante dalla sua riduzione nella medesima percentuale in cui sarà stata ridotta la Partecipazione Complessivamente Offerta.

Qualora (i) la Procedura di Vendita avviata da Fenice o la cessione di cui al precedente punto (B) non si concluda con il trasferimento dell'intera Partecipazione Fenice e (ii) Fenice avvii una nuova Procedura di Vendita o, comunque, intenda nuovamente procedere al trasferimento a terzi della Partecipazione Fenice, mediante una o più operazioni collegate, Fenice e il Titolare del Diritto di Co-Vendita manterranno tutti i diritti e gli obblighi previsti dall'Accordo di Co-Vendita e, pertanto, il Titolare del Diritto di Co-Vendita avrà facoltà di esercitare nuovamente il Diritto di Co-Vendita.

#### 5. Efficacia e durata delle Pattuizioni

*Per effetto della mancata disdetta di alcune delle parti entro il 31 luglio 2015, ciascuno degli Accordi di Co-Vendita si rinnoverà per ulteriori tre anni e, pertanto, avrà efficacia sino al 31 luglio 2019. A partire da tale data ciascuno degli Accordi di Co-Vendita si rinnoverà di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, salvo disdetta comunicata da una parte all'altra con un preavviso scritto di almeno 12 (dodici) mesi.*

Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è risolutivamente condizionato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- (i) trasferimento di tutte, e non meno di tutte, le Azioni Prelios detenute da Fenice ad un terzo nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto;
- (ii) obbligo del Terzo Acquirente di lanciare, ovvero lancio da parte del Terzo Acquirente, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle Azioni Prelios nell'ambito della Procedura di Vendita o comunque in seguito all'acquisto da parte del Terzo Acquirente delle Azioni Prelios all'esito della stessa Procedura di Vendita;

(iii) trasferimento, ad esito e per effetto della scissione di Fenice, di tutte e non meno di tutte le Azioni Prelios detenute dalla stessa Fenice a Feidos, P&C, Intesa e UniCredit.

6. **Deposito degli Accordi di Co-Vendita al Registro delle Imprese**

Ciascuno degli Accordi di Co-Vendita è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 122, comma 1, lett. c, TUF il 27 settembre 2013.

Le variazioni e le altre informazioni contenute nei precedenti estratti pubblicati ai sensi dell'art. 131 Regolamento Emittenti sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano (in data 3 gennaio 2014, 15 gennaio 2014, 20 febbraio 2014, 6 marzo 2014, 18 aprile 2014, 4 luglio 2014, 8 luglio 2014, 4 dicembre 2014, 12 dicembre 2014, 2 gennaio 2015, 5 gennaio 2015, nonché 1 luglio 2015). *Gli aggiornamenti relativi al rinnovo per mancata disdetta entro il 31 luglio 2015 sono stati oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano in data 5 agosto 2015.*

7. **Tipo di patto**

Gli Accordi di Co-Vendita contemplano pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lettera b, del TUF.

Organi degli Accordi di Co-Vendita.

Gli Accordi di Co-Vendita non prevedono l'istituzione di organi per il relativo funzionamento.

8. **Penali in caso di inadempimento degli obblighi**

Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dagli Accordi di Co-Vendita. Si ricorda, tuttavia, che, in caso di inadempimento di Fenice agli obblighi previsti da alcuno degli Accordi di Co-Vendita, la stessa Fenice non potrà procedere al trasferimento della Partecipazione Fenice.

5 agosto 2015